SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1994, n. **131.**

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

94G0156

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1993, n. **595.**

Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

94G0146

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI.

94A1183

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 125.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n. 354, e 12 novembre 1993, n. 450.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 551.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico è attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni per l'anno 1994, si provvede nei limiti della disponibilità di bilancio del Ministero della difesa».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 46.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1777).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dai Ministri degli affari esteri (ANDREATTA) e della difesa (FABBRI) il 30 dicembre 1993.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 7 gennaio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato dalla 4ª commissione il 19 e 27 gennaio 1994.

Relazione scritta annunciata il 9 febbraio 1994 (atto n. 1777/*A* - relatore sen. BUTINI).

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 3690)

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 10 febbraio 1994, con pareri delle commissioni I, III, V, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 febbraio 1994

Esaminato dalla IV commissione il 16 febbraio 1994

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994

94G0145

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 126.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 556.

All'articolo 4, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La somma di cui al presente decreto, relativa all'anno 1993, non impegnata in tale esercizio finanziario può esserlo in quello successivo».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 48.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3579).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA) il 10 gennaio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 gennaio 1994.

Esaminato dalla III commissione il 20 gennaio 1994.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1994 e approvato il 2 febbraio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1826):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 febbraio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1994.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e il 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 3579/*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1994, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione il 15 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0147

LEGGE 24 febbraio 1994, n. **127**.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ELIA, *Ministro per le riforme elettorali e istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 50, è ripubblicato il testo del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1835):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dai Ministri dell'interno (MANCINO) e per le riforme elettorali e istituzionali (ELIA) il 5 febbraio 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 febbraio 1994, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione l'8 e 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 3685):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 febbraio 1994, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 febbraio 1994.

Esaminato dalla I commissione il 15 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0160

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1994, n. **128**.

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1° febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1° febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali, degli affari esteri, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Art. 2.

Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

1. I cittadini di uno Stato membro della Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati

a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto:

b) la cittadinanza.

c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine, possibilmente comprovato da apposita attestazione rilasciata, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dall'autorità nazionale competente.

e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato italiano o per quello di origine la perdita dell'elettorato attivo

3. Il comune compie l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale e, ove non siano pervenute, se richieste, informazioni ostative da parte delle autorità competenti degli Stati di origine, provvede a

a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale.

b) informare le competenti autorità degli Stati di origine dell'avvenuta iscrizione nelle proprie liste, chiedendo assicurazione della avvenuta cancellazione nelle liste elettorali degli Stati stessi;

c) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno;

d) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali, in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione

a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia:

b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto.

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione

7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

Art. 3.

Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri della Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella *Gazzetta Ufficiale* e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.

Art. 4.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

Art. 5

Operazioni di voto

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1967, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Art. 6.

Operazioni di scrutinio

1. Presso ogni ufficio circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatto a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente e ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.

Art. 7.

Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero

1. L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. — Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modifiche, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale.».

2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.

Art. 8.

Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno

antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.».

b) all'articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.».

c) al primo comma dell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contrassegno di lista può essere a colori.».

d) il quarto e quinto comma dell'articolo 12 sono abrogati;

e) al primo comma dell'articolo 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Stabilisce quindi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime.»;

f) al primo comma dell'articolo 15, dopo la parola «attribuito» sono inserite le seguenti: «, mediante sorteggio,»;

g) il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione dell'eventuale voto di preferenza da parte dell'elettore.»;

h) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«La votazione ha inizio subito dopo le operazioni previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e ha termine alle ore 22.»;

i) l'articolo 26 è abrogato;
l) l'articolo 28 è abrogato;
m) i primi sei commi dell'articolo 30 sono abrogati;
n) l'articolo 36 è abrogato;
o) l'articolo 37 è abrogato.

Art. 9

Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

1. È approvata la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993 recante modifiche dell'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo è elevato da ottantuno a ottantasette.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*
ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0148

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1994, n. **129.**

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983;

Ritenuta, altresì, l'esigenza di assicurare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali e di uniformare i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, una o più imprese, nonché alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme; uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Obbligo di pubblicazione del bilancio

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale ed il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale ed il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.».

Art. 3.

Sanzioni

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Art. 4.

Utilizzazione della Guardia di finanza

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamentodelle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le emittenti radiofoniche e televisive devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 1. In caso di inadempimento di tale obbligo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione e dispone la disattivazione degli impianti.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Norme abrogate

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7 e 12, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *Guardasigilli* CONSO

94G0155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1994, n. **130**.

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 5, 6 e 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni attuative in materia di dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e si applica alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici, alle province, ai comuni e agli enti locali.

Art. 2.

Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva

1. I soggetti che, nel produrre all'amministrazione istanze, debbano comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2 possono presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;

b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;

c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA;

g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;

l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti, contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;

n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita.

Art. 3.

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e vengono autenticate da quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 20 della medesima legge n. 15/1968.

2. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. È obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.

3. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

4. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, così come negli altri casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 4.

Presentazione successiva della documentazione richiesta

1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 2 dell'art. 2 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.

3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

Art. 5.

Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione

1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione.

2. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Art. 7.

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole unità organizzative predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, nonché per la documentazione mediante esibizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Coordinamento con la normativa secondaria dei singoli Ministeri

1. Resta salva la facoltà dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di adottare ulteriori norme di attuazione compatibili con quelle del presente regolamento, in relazione ad esigenze peculiari di ogni amministrazione, anche al fine di introdurre nuove ipotesi di ricorso all'autocertificazione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge n. 15/1968 reca «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Si riporta il testo dell'art 3 della citata legge n. 15/1968:

«Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)* — I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, otre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali».

Note alle premesse:

— Per i riferimenti alla legge n. 15/1968, vedi nota al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronuziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa)*;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riportano gli articoli 5, 6 e 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento alla legge n. 15/1988, vedi note al titolo.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1968, vedi note al titolo.

Note all'art. 3:

— Si trascrivono gli articoli 2, 4 e 20 della legge n. 15/1988 gia citata.

«Art. 2 *(Dichiarazione sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 241/1990 già citata.

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1, dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 15/1968 già citata:

«Art. 14 (*Autenticazione di copie*). — Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'art. 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'art. 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate».

Nota all'art. 5:

Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968 già citata:

«Art. 26 (*Sanzioni penali*). — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

— Per i testi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 vedi note all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 16/1968, vedi note all'art. 3.

— Per l'art. 3 della medesima legge vedi nota al titolo.

Note all'art. 7:

— Per i testi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 vedi note all'art. 3.

— Si trascrivono gli articoli 5 e 6 della legge n. 15/1968:

«Art. 5 (*Documentazione mediante semplice esibizione*). — Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti».

«Art. 6 (*Trascrizione dei dati dai documenti esibiti*). — Ai fini dell'art. 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario.

Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 3 della già citata legge n. 15/1968 vedi nota al titolo.

94G0151

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 febbraio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Mattar Anita e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste Philologische Staatsprüfung» viene rilasciato dopo un corso di laurea di durata di cinque anni dall'Università degli studi di Colonia;

Considerato che la sig.ra Mattar Anita ha conseguito il titolo «Zweite Staatsprüfung füer das Lehramt am Gymnasium» rilasciato dalla regione Renania del Nord Westfalia e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la certificazione in data 15 febbraio 1993 del Capo del Governo reg. di Dusseldorf dalla quale risulta che l'interessata ha prestato servizio di ruolo come

insegnante di lingua e letteratura francese nella scuola secondaria;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 19 settembre 1989 dal console italiano in Colonia che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dagli esami sostenuti nel corso di studi universitari;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 16 dicembre 1993;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Mattar Anita, nata a Colonia il 31 ottobre 1951, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso LX - Lingua straniera: francese e LXII - lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 10 febbraio 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A1260

DECRETO 16 febbraio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Sylvie Theuret e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Maitrise en Lettres modernes» conseguito dall'interessata nell'anno 1979 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di quattro anni dalla Università degli studi di Parigi XII - Val de Marne;

Considerato che la sig.ra Sylvie Theuret è docente di ruolo nelle scuole secondarie francesi dal 6 settembre 1982 come risulta dal decreto emesso dal rettore dell'Accademia francese di Creteil e che, pertanto, Ella deve intendersi abilitata all'insegnamento, tra l'altro, della lingua francese nelle scuole secondarie di primo grado;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate, in data 5 luglio 1993, dal Console d'Italia in Parigi che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dalla certificazione rilasciata in data 13 gennaio 1994 dal preside dell'Istituto tecnico statale commerciale «F. Severi» di S. Giovanni Valdarno;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 dal sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 10 novembre 1993;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla sig.ra Sylvie Theuret, nata a Villeneuve Sur Lot (Francia) il 27 novembre 1958, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso LX - Lingua straniera: francese.

Roma, 16 febbraio 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A1261

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 novembre 1993.

Modificazione agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato con decreto 19 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1992, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,

Vista la direttiva n. 92/64/CEE della Commissione, che viene recepita riguardo alle modifiche da apportare all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228;

Vista la direttiva n. 92/99/CEE della Commissione, che proroga il termine massimo di durata dell'autorizzazione di taluni additivi nell'alimentazione degli animali;

Considerato che gli additivi «Avilamicina» per le categorie di animali «suinetti e suini», «Maduramicina Ammonio» per «polli da ingrasso» e «Aluminati di calcio sintetico» per «pollame, conigli e suini» sono stati inseriti nell'allegato I a seguito della direttiva n. 92/64/CEE della Commissione, recepita con decreto 18 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, contenente disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1994
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 5

ALLEGATO

1. All'allegato I:

a) nella parte A «Antibiotici», è inserita la voce seguente

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
«E 717	Avilamicina	$C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$ (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine prodotto da *Streptomyces viridochromogenes*)	Suinetti	4 mesi	20	40	—
			Suini	6 mesi	10	20	—»

b) nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»

aa) il testo della voce E 763 «Lasalocid-sodio» viene completato come segue.

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
			«Tacchini	12 settimane	90	125	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione Indicare nel modo d'impiego. "Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata"»

bb) è inserita la voce seguente:

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
«E 770	Maduramicina ammonio	$C_{47}H_{83}O_{17}N$ (sale ammonico del polietere monocarbossilico prodotto da *Actinomadura yumaensis*)	Polli da ingrasso	—	5	5	Indicare nel modo d'impiego "Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione — Pericoloso per gli equidi. Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori, la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata"»

c) alla parte I «Oligoelementi» sotto la voce E 6 «Zinco Zn» la menzione «tenore massimo in piombo»· 600 mg/kg di «ossido di zinco» è indicata nella colonna «Altre disposizioni» per l'additivo «ossido di zinco».

d) alla parte L «Agenti leganti, anti-agglomeranti e coagulanti».

aa) sotto la voce E 558 «Bentonite-Montinorillonite», nella colonna «Altre disposizioni» le parole «e robenidina» sono sostituite dalle parole «robenidina, maduramicina ammonio»;

bb) è inserita la voce seguente.

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
«E 598	Aluminati di calcio sintetico	Miscugli di aluminati di calcio con un tenore da 35 a 51% di Al_2O_3. Tenore massimo in molibdeno: 20 mg/kg	Pollame, conigli e suini	-	--	20 000	Tutti i mangimi»

All'allegato II:

1. Nella parte A «Antibiotici»:

1.1. Alla voce n. 22 «Avoparcina», la data del «30-11-1992» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita:

- da quella del «7-4-1993» per quanto concerne la categoria di animali «agnelli, dall'inizio della ruminazione, ad eccezione degli agnelli da pascolo», e

- da quella del «30-11-1993» per quanto concerne la categoria di animali «vacche da latte»

1.2. Alla voce n. 28 «Avilamicina», la data del «30-11-1992», che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita

- da quella del «30-11-1993» per la categoria di animali «polli da ingrasso».

1.3. Alla voce n. 29 «Efrotomicina», la data del 30 novembre 1992, che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30-11-1993» per quanto riguarda le categorie di animali «suinetti e suini».

2. Nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»:

2.2. Alle voci n. 22 «Robenidina», n. 23 «Narasin/Nicabarzina» e n. 24 «Diclazuril», la data del «30-11-1992» è sostituita ogni volta da quella del «30 novembre 1993».

2° All'allegato II:

a) nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è inserita la voce seguente:

Numero	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
«25	Alofuginone	4(3H)-Chinazolinone-7-bromo-6-cloro- [(3-(3-idrossi-2-piperidil) acetonil]-di-transbromidrato	Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	3	3	—	30-11-1993»

b) nella parte L «Agenti leganti», anti-agglomeranti e coagulanti, il testo della voce 1 «Alluminati del calcio sintetico» è completato come segue:

Numero	Additivo	Denominazione chimica descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			«Vacche da latte Bovini all'ingrasso, vitelli, agnelli, capretti	—	—	8.000	Tutti i mangimi	30-11-1993»

94A1259

DECRETO 18 febbraio 1994.

Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto, in particolare, l'art. 117 di detto testo unico il quale prevede che le unità sanitarie locali possono esercitare le funzioni di prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti mediante apposite convenzioni da stipularsi con comunità terapeutiche aventi i prescritti requisiti;

Visto il comma 3 del citato art. 117 che demanda al Ministro della sanità di predisporre lo schema-tipo di convenzione;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, con il quale è stato approvato il predetto schema-tipo (supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1993; *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1993);

Considerata la necessità, in relazione ad incertezze interpretative emerse, di chiarire: *a*) che ai soggetti interessati va esplicitamente garantita la possibilità di esercitare la propria scelta su qualsiasi comunità terapeutica convenzionata che dichiari la propria disponibilità ad attuare il programma terapeutico-riabilitativo secondo quanto stabilito dall'art. 122 del testo unico; *b*) che l'iscrizione delle comunità terapeutiche agli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 116 è resa obbligatoria al solo fine dello svolgimento delle attività di collaborazione con le strutture pubbliche di cui all'art. 115 (comuni, comunità montane, loro consorzi ed associazioni, unità sanitarie locali) e per la stipula delle inerenti convenzioni;

Decreta:

Lo schema-tipo di convenzione di cui alle premesse è integrato con il seguente:

«Art. 12. — Le parti si impegnano a garantire ai soggetti interessati l'autonoma scelta della struttura riabilitativa per l'attuazione del programma, in conformità al disposto dall'art. 122, commi 3 e 4, del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309.

Si dà atto che l'iscrizione agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sopra richiamato costituisce condizione necessaria per la stipula della convenzione. La cancella-

zione dell'albo, disposta con le modalità di cui all'art. 11 dell'atto di intesa della conferenza Stato-regioni del 9 febbraio 1993, comporta conseguentemente la risoluzione di diritto della convenzione.

Resta fermo che le sedi operative di enti, cooperative di solidarietà sociale o associazioni non iscritte all'albo, sono soggette, per l'attività svolta nei settori riguardanti la prevenzione del disagio psico-sociale, l'assistenza, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento di tossicodipendenti, alla ordinaria disciplina generale e al controllo degli organi statali, regionali e locali in relazione alle specifiche materie di competenza».

Roma, 18 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1275

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia;

Vista la delibera del 28 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 1, 5, 6; dell'art. 9, primo e quinto comma; degli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 17, nonchè le modifiche concernenti l'abrogazione dell'art. 19, terzo, quarto, quinto comma, e dell'art. 20 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Visto il decreto-legge del 17 gennaio 1994, n. 33, concernente disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Ritenuto di provvedere in merito:

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 5, 6; l'art. 9, primo e quinto comma; gli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 17 e l'abrogazione degli articoli 19, terzo, quarto, quinto comma, e 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 1.

(Comma 1). L'ente «Fondazione Cassa di risparmio di Venezia» istituito con decreto ministeriale 435759 del 5 giugno 1992, denominata di seguito «Fondazione», è l'ente pubblico che residua dal conferimento dell'azienda bancaria nella Cassa di risparmio di Venezia S.p.a., denominata di seguito anche «società conferitaria».

Tale conferimento è stato effettuato con atto pubblico in data 23 giugno 1992, n. 86775 di repertorio ..... *(Omissis)*.

(Comma 2). La fondazione ha piena capacità di diritto pubblico e privato ed è disciplinata dalla legge e dal decreto legislativo sopra indicati, nonché da tutte le disposizioni di legge in materia.

Art. 5.

(Comma 1). Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal valore della partecipazione nella società per azioni conferitaria, dagli altri cespiti ed attività non conferiti, nonché dal valore di altre partecipazioni detenibili.

(Omissis).

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 2). La Fondazione accantona alla riserva di cui al primo comma, lettera *b)*, del precedente art. 5, una quota pari almeno ai 5/10 dei proventi derivanti dalla gestione delle partecipazioni di cui alla lettera *a)* del medesimo art. 5.

La riserva comunque è investita esclusivamente in titoli della società conferitaria ..... *(Omissis)*.

(Comma 3). Una quota pari a 1/15 dei proventi, al netto delle spese di funzionamento .... *(Omissis)*.

(Comma 4). Le entrate derivanti dalla cessione di azioni .... *(Omissis)*.

(Comma 5). I proventi di natura straordinaria, compresi quelli indicati dal comma precedente, sono destinati alla riserva di cui alla lettera *b)* del precedente art. 5.

(Omissis).

Art. 9.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da dodici consiglieri nominati come segue:

a) un consigliere dal consiglio regionale del Veneto;

(Omissis).

(Comma 5). Il consiglio di amministrazione, nomina nell'ambito dei propri membri, il presidente ed il vice presidente della Fondazione.

Art. 10.

(Comma 1) I consiglieri di amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

(Comma 2). Essi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni, e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile

(Omissis).

(Comma 4). Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate in maniera diretta o indiretta.

(Omissis)

Art. 11.

(Omissis).

(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis)

c) la nomina del presidente e del vice presidente, che durano in carica cinque anni e possono essere confermati,

d) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei revisori;

e) la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale,

f) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;

g) l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia ... . *(Omissis)*

h) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni,

i) la designazione o la nomina di persone a cariche presso società o enti,

l) la determinazione di patti ed accordi . *(Omissis).*

m) la promozione di azioni .... *(Omissis).*

n) l'approvazione dei bilanci preventivi . . *(Omissis).*

o) l'approvazione e le modificazioni del regolamento per la contabilità:

p) la determinazione dei criteri e delle *(Omissis).*

q) le determinazioni in ordine all'utilizzo .. *(Omissis).*

(Comma 4). Il consiglio di amministrazione può costituire comitati tecnici e scientifici formati da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei campi di intervento della Fondazione, chiamando a farne parte anche elementi esterni al consiglio di amministrazione. I comitati tecnici e scientifici hanno compiti di consulenza; tali compiti, la durata, le modalità di funzionamento, nonché i compensi sono definiti dal consiglio di amministrazione

Art 12

Omissis

(Comma 3) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

(Comma 4). Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti

Per le delibere riguardanti la nomina del presidente, del vice presidente, del segretario generale e del vice segretario generale, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica

(Comma 5). Per la delibera riguardante modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica.

(Comma 6). In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede la riunione; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

(Omissis).

(Comma 12). Le deliberazioni su argomenti riguardanti le persone che rivestono cariche nella Fondazione sono assunte con votazione a scrutinio segreto.

(Comma 13). Il consigliere che non interviene alle sedute del consiglio di amministrazione per tre volte consecutive, senza motivi di impedimento decade dall'ufficio e il presidente assumerà le opportune iniziative per la sostituzione.

(Omissis).

Art. 13

(Omissis).

(Comma 2). Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni: in particolare provvede, entro trenta giorni prima della scadenza del mandato di ogni consigliere e revisore, a richiedere, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli enti cui spetta la nomina di procedere alla designazione dell'amministratore o del revisore

(Comma 3). Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente, d'intesa con il segretario generale, eccetto che per le materie di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 11, può prendere determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione.

(Omissis).

(Comma 9). Al presidente ed al vice presidente compete, una indennità di carica, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio dei revisori

Art. 15.

(Comma 1). Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione fra persone rappresentative in campo economico, professionale, scientifico e culturale nel territorio regionale dove operava l'originario ente creditizio, resta in carica quattro anni dal momento della nomina e può essere confermato

(Comma 2). Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali *(Omissis*

(Omissis)

(Comma 7). Il segretario generale e coadiuvato da un vice segretario generale, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento Nell'ipotesi di assenza o impedimento di entrambi le funzioni sono esercitate dal dipendente della società conferitaria di grado più elevato e con maggiore anzianità nel grado, o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

(Comma 8). Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale . .. . *(Omissis)*

(Comma 9). Di norma, le funzioni di vice segretario generale e del restante personale sono affidate a dipendenti distaccati dalla società conferitaria dell'azienda bancaria

Art 17

(Comma 1). L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo

(Omissis).

Art 19

(Omissis).

(Comma 3) Abrogato

(Comma 4). Abrogato.

(Comma 5) Abrogato.

Art 20

Abrogato

94A1234

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, in data 28 settembre 1993, concernente, tra l'altro, l'approvazione della modifica dell'art. 11, ultimo comma, dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 11, ultimo comma, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 11.

(Omissis).

(Ultimo comma). Svolge le funzioni di presidente del consiglio il sindaco iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero, nel caso non esistesse, il sindaco iscritto in albo professionale di materie economiche o giuridiche. Nel caso in cui i sindaci iscritti nell'albo dovessero essere più di uno svolgerà funzioni di presidente il più anziano di carica o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

94A1235

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento;

Vista la delibera del 16 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 10, 11, 14, 20 e 23 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 10, 11, 14, 20 e 23 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 10.

(Omissis).

(Comma 4). Per la nomina dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.

(Omissis).

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di nove ed un massimo di undici, essi sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore dei votanti durano in carica cinque anni e possono essere confermati per ulteriori due mandati.

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica; essi durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di componente il consiglio.

(Comma 3). I componenti il consiglio devono essere scelti fra persone fisiche munite di spiccate doti imprenditoriali, amministrative o professionali e rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

(Comma 4). Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.

(Comma 5). Non possono ricoprire la carica di componente il consiglio di amministrazione coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso, e coloro che perdano la qualità di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Comma 6). Decade, altresì il componente del consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso egli non può essere rinominato per un quinquennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 14.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente;

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

(Omissis);

la dichiarazione di decadenza di soci e componenti il consiglio di amministrazione o il collegio dei rivisore ove prevista;

(Omissis)

Art. 20.

(Comma 1). L'esercizio ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

(Omissis).

(Comma 3). Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio dei revisori sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 agosto e, unitamente alla propria relazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

(Omissis).

Art. 23.

(Comma 1). In deroga a quanto previsto dall'art. 20, l'esercizio relativo all'anno 1993 ha inizio il 1° gennaio 1993 e termina il 31 agosto 1994.

94A1236

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno;

Viste le delibere del 27 settembre 1993 e 8 ottobre 1993 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 6, 9; dell'art. 11, secondo comma, e dell'art. 13 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Visto il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, concernente disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6, 9; l'art. 11, secondo comma, e l'art. 13 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio. Essi durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati.

(Omissis).

(Comma 4). Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività professionali, scientifiche e culturali del territorio ove operava l'originario ente creditizio. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

(Comma 5). Alla scadenza del loro mandato, si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.

(Omissis).

(Comma 8) Il verificarsi di qualsiasi situazione di incompatibilità determina la decadenza dalla carica.

(Comma 9). Al verificarsi di accertate situazioni di incompatibilità il consiglio invita immediatamente l'interessato a rimuovere le cause della incompatibilità stessa.

(Comma 10). In caso di inerzia della persona interessata protrattasi oltre trenta giorni, il consiglio ne dichiara la decadenza dalla carica.

(Comma 11). Decade altresì dalla carica il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente;

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia;

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

(Comma 2). Essi sono nominati, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, uno dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane e uno dall'amministrazione provinciale di Salerno, da scegliersi fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ovvero nel registro dei revisori contabili successivamente alla formazione di tale registro.

(Omissis).

Art. 13.

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, a piè di lista o in misura fissa, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2). Il consiglio di amministrazione determina la misura del compenso annuo e delle medaglie di presenza spettanti ai membri del collegio sindacale nonché, sentito il collegio sindacale medesimo, la misura del compenso annuo e delle medaglie di presenza spettanti al presidente, al vice presidente ed agli altri consiglieri.

(Omissis).

94A1237

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara;

Viste le delibere del 16 settembre 1993 e 28 settembre 1993 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato, tra l'altro:

le modifiche dell'art. 6, secondo, terzo e settimo comma; dell'art. 7, lettera *c)*; dell'art. 8, primo comma; dell'art. 10, terzo comma; dell'art. 11, terzo, settimo e ottavo comma; dell'art. 14, terzo comma; dell'art. 18, primo comma; dell'art. 22, secondo comma, dello statuto;

l'abrogazione del secondo comma dell'art. 11 e del secondo comma dell'art. 18;

l'inserimento dell'ottavo comma nell'art. 22 - Norme transitorie;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti l'art. 6, secondo, terzo e settimo comma; l'art. 7, lettera *c)*; l'art. 8, primo comma; l'art. 10, terzo comma; l'art. 11, terzo, settimo e ottavo comma; l'art. 14, terzo comma; l'art. 18, primo comma e l'art. 22, secondo comma, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Sono approvate, altresì, le modifiche concernenti l'abrogazione del secondo comma dell'art. 11 e il

secondo comma dell'art. 18, nonché l'inserimento dell'ottavo comma nell'art. 22 - Norme transitorie, come da testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 2) - *Numero dei soci*. Il numero massimo dei soci è duecento comprensivo dei soci di diritto; di essi sessantadue devono essere soggetti designati dagli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del successivo art. 7.

(Comma 3) - *Soci di diritto*. Sono soci di diritto:

il comune di Ferrara;

la provincia di Ferrara;

l'Università di Ferrara;

la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Ferrara;

l'unità sanitaria locale territorialmente competente sul comune di Ferrara,

i quali vengono rappresentati in assemblea dei soci dai rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, o da loro delegati.

(Omissis).

(Comma 7) - *Decadenza*. Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione, coloro che riportino una condanna che menomi la onorabilità nonché quelli nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione. Sono inoltre dichiarati decaduti, con pronuncia inappellabile del consiglio di amministrazione, coloro che non siano intervenuti personalmente all'assemblea dei soci per cinque adunanze consecutive.

(Omissis).

Art. 7.

La qualità di socio si acquista:

(Omissis).

Soci designati da enti ed organismi economico-professionali e da istituzioni culturali:

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni con sede legale ed operanti in Ferrara o provincia:

	Soci
C.C.I.A.A.	3
Università degli studi di Ferrara	3
Consorzi di bonifica	1
A.P.I. - Associazione piccole medie industrie	1
Unione degli industriali della provincia di Ferrara	2
Lega provinciale delle cooperative e mutue	2
Associazione generale cooperative italiane	1
Confcooperative unione provinciale di Ferrara	2
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa	2
Confartigianato della provincia di Ferrara	2
Associazioni commercianti della provincia di Ferrara	2
Confesercenti	2
Federazione provinciale coltivatori diretti	2
Confederazione italiana agricoltori	1
Unione provinciale degli agricoltori di Ferrara	2
C.G.I.L.	1
U.I.L.	1
C.I.S.L.	1
Ordine dei medici	1
Ordine degli avvocati e procuratori	1
Ordine degli ingegneri	1
Collegio dei geometri	1
Ordine degli architetti	1
Ordine dei dottori commercialisti	1
Ordine dei notai	1
Collegio dei ragionieri	1
Ferrariae decus	1
Accademia delle scienze	1
Deputazione ferrarese storia patria	1
Italia nostra - sezione di Ferrara	1
Totale	43

(Omissis).

Art. 8.

(Comma 1) - *Competenze*. L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione del presidente, del vice presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei sindaci revisori;

sulla entità dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale di cui all'art. 18;

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

(Omissis).

Art. 10.

(Omissis).

(Comma 3) - Per la elezione dei soci, del presidente, del vice presidente, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci revisori, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede nel corso della stessa assemblea al ballottaggio fra gli stessi, rinviando eventualmente la votazione alla data che sarà preventivamente indicata nell'avviso di convocazione o in quella da fissare seduta stante dal consiglio, comunque non oltre gli otto giorni. In tale votazione risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

(Comma 2) - *Nomina presidente e vice presidente*. Abrogato.

(Comma 3) - *Elezione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri*. Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei votanti; essi durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per due volte.

(Omissis).

(Comma 7) - *Incompatibilità*. Non possono ricoprire la carica di componenti il consiglio di amministrazione e se nominati decadono:

coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto;

i dipendenti della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. o di società da quest'ultima partecipate in misura superiore al 51% del capitale, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Comma 8) - *Decadenza*. Può altresì essere dichiarato decaduto il componente il consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso questi non può essere rinominato per un quinquennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 14.

(Omissis).

(Comma 3) - *Competenze esclusive*. Sono di esclusiva competenza del consiglio e non possono essere delegate, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis);

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la dichiarazione di decadenza dei soci, del presidente, del vice presidente, dei consiglieri e dei sindaci revisori;

(Omissis).

Art. 18.

(Comma 1) - *Compensi annui e medaglie di presenza*. Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai sindaci revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione ovvero del collegio dei sindaci revisori, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e ritenute congrue per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo i criteri e le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, in ottemperanza della più recente delibera assembleare che fissa l'entità dei compensi.

(Comma 2) - Abrogato.

(Omissis).

Art. 22.

Norme transitorie

(Omissis).

(Comma 2) - *Designazione dei primi nuovi soci art. 7, lettere* b) *e* c). Ogni anno il consiglio di amministrazione, accertato il numero dei posti resisi disponibili, invita gli enti ed amministrazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 7, secondo l'ordine di precedenza indicato in ciascuna di esse, a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario, quest'ultimo determinato con arrotondamenti all'unità superiore in proporzione fra le categorie stesse. A parziale deroga dell'art. 7, ultimo comma, fino a quando non sia completata l'integrazione della compagine sociale, il mancato esercizio della designazione nel termine di sei mesi dalla data dell'invito, comporterà la perdita del turno con ricollocazione alla fine dell'ordine di precedenza sopra citato.

(Omissis).

(Comma 8) - Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale mantengono i compensi nella misura stabilita dal Ministro del tesoro, fino all'approvazione della prima delibera assembleare che ne determini la misura.

94A1238

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo;

Viste le delibere del 21 settembre 1993 e 28 settembre 1993 con le quali rispettivamente il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci della predetta Fondazione, hanno approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 8 e 16 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di provvedere in merito:

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 8 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 8.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

(Omissis);

sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla nomina dei revisori;

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis)

(Comma 3). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci; almeno uno dovrà essere scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(Omissis).

94A1239

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lugo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lugo, con sede in Lugo;

Vista la delibera del 20 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 6, 7 e 13 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6, 7 e 13 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lugo, con sede in Lugo, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6.

(Comma 1) Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, nominati come segue.

uno dall'amministrazione provinciale di Ravenna;

due dall'amministrazione comunale di Lugo;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ravenna.

(Comma 2). La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

(Comma 3). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto.

(Comma 4). Ai consiglieri, da scegliersi fra le persone più rappresentative nelle attività economiche *(Omissis)*.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis)

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la nomina del presidente e del vice presidente;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione,

(Omissis);

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nel rispetto delle norme vigenti;

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.. .. *(Omissis)*,

(Omissis).

Art 13

(Omissis).

(Comma 2). La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti.

(Omissis)

94A1240

DECRETO 9 febbraio 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'atro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari;

Vista la delibera del 10 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato la modifica concernente l'inserimento del quinto comma nell'art. 5 dello statuto.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica concernente l'inserimento del quinto comma nell'art. 5 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 5.

(Omissis).

(Comma 5). Una quota non inferiore a un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento a riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale di cui al primo comma, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative, in vigenza della legge stessa.

94A1241

DECRETO 9 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Vista la delibera del 21 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato, tra l'altro:

la modifica dell'art. 1, commi 1 e 2; dell'art. 2, comma 6; dell'art. 5; dell'art. 6, commi 1, 2 e 3; dell'art. 7, commi 1 e 2; dell'art. 8, commi 1 e 2; dell'art. 9, commi 1 e 2; dell'art. 10, comma 7; dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 6; dell'art. 14, commi 4 e 5; dell'art. 15, commi 1 e 3; dell'art. 17, commi 1 e 4; dell'art. 19 dello statuto;

l'inserimento del comma 4 nell'art. 7; del comma 8 nell'art. 10; dei commi 4 e 5 nell'art. 13 dello statuto;

l'abrogazione dell'art. 23 e del comma 3 dell'art. 24 delle disposizioni transitorie;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Visto il decreto-legge del 17 gennaio 1994, n. 33, concernente disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 1, commi 1 e 2; all'art. 2, comma 6; all'art. 5; all'art. 6, commi 1, 2 e 3; all'art. 7, commi 1 e 2; all'art. 8, commi 1 e 2; all'art. 9, comma 1 e 2; all'art. 10, comma 7; all'art. 12, commi 1, 2, 3 é 6; all'art. 14, commi 4 e 5; all'art. 15, commi 1 e 3; all'art. 17, commi 1 e 4; all'art. 19 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Sono approvate, altresì, le modifiche concernenti l'abrogazione dell'art. 23 e del terzo comma dell'art. 24 delle Disposizioni transitorie, nonché l'inserimento del quarto comma nell'art. 7, dell'ottavo comma nell'art. 10 e del quarto e quinto comma nell'art. 13 come da testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 1.

1) La «Fondazione Cassa di risparmio di Asti» di seguito chiamata anche «Fondazione» — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato da leggi specifiche, in particolare dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto.

2) Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Asti, fondata il 25 gennaio 1842 per cura di benemeriti cittadini, con il concorso del municipio di Asti, di opere pie e di comuni della provincia e riconosciuta con regio decreto 7 marzo 1843, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto repertorio n. 35599 15900 del notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa ed approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1992, n. 435834.

(Omissis).

Art. 2.

(Omissis).

6) Con riguardo alle azioni della società conferitaria o della società capogruppo che dovesse controllare quest'ultima, la Fondazione, salvo diverse disposizioni normative, rispetta i limiti e le prescrizioni di cui agli articoli 13 e 21 del decreto legislativo n. 356/1990.

Art. 5.

Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato tecnico,

c) il presidente,

d) il collegio sindacale,

e) il direttore (o segretario generale)

Art. 6.

1) Il consiglio di amministrazione è composto da tredici consiglieri

2) Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto.

3) I consiglieri vengono nominati

tre dalla amministrazione comunale di Asti;

tre dalla amministrazione provinciale di Asti;

tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti,

uno dalla amministrazione comunale di Alba,

due dall'ACRI - Associazione delle casse di risparmio italiane,

uno dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri

(Omissis).

Art. 7.

1) Il presidente, il vice presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La decorrenza ha inizio dalla data di accettazione della loro nomina.

2) Fatte salve le disposizioni di legge, i componenti del consiglio scaduti rimangono in carica anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando subentrino i loro successori.

(Omissis).

4) Non possono far parte del consiglio di amministrazione i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria, della società capogruppo o di società da una di queste ultime partecipate in misura superiore al 2%, nonché il coniuge di detti dipendenti o di loro parenti fino al secondo grado incluso.

Art. 8.

1) Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione spetta — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio e del comitato tecnico, non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

2) La misura dell'indennità di carica è determinata dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 9

1) Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2) In particolare il consiglio provvede:

a) alla nomina dei membri del comitato tecnico;

b) alla nomina del direttore o del segretario generale,

c) alla approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo,

d) all'amministrazione del patrimonio e dei proventi,

e) alla determinazione dei criteri relativi all'erogazione;

f) alla destinazione a patrimonio stabile,

g) alla deliberazione delle modifiche statutarie,

h) all'acquisto e cessione di partecipazioni;

i) alla determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale

Art. 10.

(Omissis).

7) Alle riunioni partecipa il direttore o il segretario generale (se nominato) o, in loro assenza o impedimento chi li sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente a chi presiede l'adunanza.

8) In caso di assenza o di impedimento del direttore o segretario generale, o dei loro sostituti, le funzioni di segretario sono esercitate da un membro del consiglio designato dal consiglio stesso

Art. 12.

1) Il comitato tecnico è composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario generale, se nominato, nonché da tre membri nominati da consiglio di amministrazione e scelti fra i consiglieri

2) Il comitato tecnico provvede all'individuazione dei destinatari delle erogazioni in conformità ai criteri fissati dal consiglio di amministrazione.

3) Il comitato tecnico si riunisce tutte le volte che il presidente o tre dei suoi membri lo ritengano necessario

Le modalità di convocazione sono stabilite dal comitato stesso

(Omissis).

6) Il direttore o il segretario generale cura la redazione del verbale di ciascuna seduta, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal direttore o segretario generale.

In caso di assenza od impedimento del direttore o del segretario generale, o dei loro sostituti, le funzioni di segretario sono esercitate da un membro del comitato stesso.

(Omissis).

Art. 13.

(Omissis)

4) Il presidente, salvi i casi di rappresentanza legale previsti in caso di sua assenza o impedimento, può di volta in volta e per singoli atti delegare la rappresentanza della Fondazione al vice presidente o ad un membro del consiglio di amministrazione.

5) Con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, il presidente può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, in rappresentanza della Fondazione i componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 14.

(Omissis)

4) I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e, almeno uno di essi, alle riunioni del comitato tecnico.

5) Il collegio sindacale è in principio regolato, in quanto applicabili, dalle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

(Omissis).

Art. 15.

1) Ai membri del collegio sindacale spetta — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico.

(Omissis).

3) La misura dell'indennità di carica è determinata dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 17

1) Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione e partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio. In alternativa alla nomina del direttore, le sue funzioni possono essere delegate ad un consigliere della Fondazione che, in tal caso, assumerà la qualifica di segretario generale e durerà in carica per la durata del mandato di consigliere.

Il compenso per tali mansioni, tranne l'ipotesi nella quale direttore della Fondazione sia stato nominato il direttore generale della società conferitaria, sarà determinato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il collegio sindacale.

(Omissis)

4) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore ovvero il segretario generale fa piena prova della sua assenza od impedimento.

Art. 19.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la Fondazione destina una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento della riserva finalizzata di cui all'art. 3, punto 3, del presente statuto, alla costituzione di fondi speciali presso la regione, al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato.

94A1242

DECRETO 9 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Viste le delibere del 21 settembre 1993 e del 29 settembre 1993 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'Assemblea dei soci, ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'art. 1, comma 2; dell'art. 3, comma 1; dell'art. 8, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; dell'art. 16, commi 2 e 3; dell'art. 17, comma 1; dell'art. 19, commi 1, 2 e 3; dell'art. 21, comma 4; dell'art. 22, comma 1; dell'art. 24, commi 2 e 3; dell'art. 25, commi 2, 4 e 5; dell'art. 26, comma 1 e 2, nonché l'abrogazione del secondo comma dell'art. 3 e l'inserimento del quarto comma nell'art. 33 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Visto il decreto-legge del 17 gennaio 1994, n. 33, concernente disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 1, comma 2; all'art. 3, comma 1; all'art. 8, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; all'art. 16, commi 2 e 3; all'art. 17, comma 1; dell'art. 19, commi 1, 2 e 3; all'art. 21, comma 4; all'art. 22, comma 1; all'art. 24, commi 2 e 3; all'art. 25, commi 2, 4 e 5; all'art. 26, commi 1 e 2, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del secondo comma dell'art. 3 e l'inserimento del quarto comma nell'art. 33 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 1

(Omissis).

(Comma 2). La Fondazione ha piena capacità di diritto pubblico e privato ed è disciplinata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

(Omissis).

Art. 3

(Comma 1). La Fondazione, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.

(Comma 2) Abrogato.

(Omissis)

Art. 8

(Comma 1) La qualità di socio di nomina assembleare si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci:

su proposta del consiglio di amministrazione,

su proposta scritta di 2/5 dei soci nominati ai sensi del presente articolo, da presentarsi entro il 30 settembre di ogni anno.

(Comma 2) Per l'elezione a socio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci nominati a norma del presente articolo presenti all'assemblea.

(Omissis)

(Comma 4) La qualità di socio, ove non confermato, dura per dieci anni dalla data della nomina o dell'elezione, ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo.

(Omissis).

(Comma 5) I candidati devono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione.

(Comma 6) Non possono essere eletti o nominati soci:

(Omissis)

(Comma 7). Decadono da soci coloro che vengono a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti *a)* e *c)* del precedente comma, nonché coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive.

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 2). L'assemblea:

1) delibera sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

2) nomina tra i soci i componenti del consiglio di amministrazione;

3) nomina i sindaci;

4) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

5) determina la misura delle indennità di carica spettanti al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

6) esprime pareri sulle proposte del consiglio inerenti alle modifiche dello statuto nonché sulle proposte formulate da almeno 40 (quaranta) soci.

(Comma 3). È di competenza dei soli soci di nomina assembleare l'elezione dei soci ai sensi dei primi due commi dell'art. 8.

Art. 17.

(Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo come indicato al successivo art. 28.

(Omissis).

Art. 19.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da 9 (nove) membri eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

(Comma 2). I consiglieri devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale o nei settori in cui si svolge l'attività istituzionale della Fondazione e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.

(Comma 3). Ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Comma 4). Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell'art. 8.

(Omissis).

Art. 21.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la nomina fra i propri componenti del presidente e del vice presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica;

la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci;

(Omissis);

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali da effettuarsi per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci.

Art. 22.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni bimestre, presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente che ne determina anche l'ordine del giorno.

(Omissis).

Art. 24.

(Omissis).

(Comma 2). Il presidente:

convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione;

svolge compito di impulso e di coordinamento e sorveglia il buon andamento della Fondazione;

adotta, in situazioni di urgenza improrogabile, sentito il segretario generale o su proposta del medesimo, ogni provvedimento necessario del quale riferisce al consiglio alla prima adunanza.

(Comma 3). In casi di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal vice presidente e, in caso d'assenza o impedimento anche di questo, dal componente con maggior anzianità di nomina o, in caso di nomina contemporanea, da quello più anziano di età.

(Omissis).

Art. 25.

(Omissis).

(Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o, fino a che tale registro non sarà istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(Omissis).

(Comma 4). I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.

(Comma 5). La carica del presidente del collegio sindacale verrà assunta dal sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili o, fino a che tale registro non sarà istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; in casi di più iscritti, da quello più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, da quello più anziano di età.

Art. 26.

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria.

(Comma 2). La misura delle indennità di carica di cui sopra è annualmente determinata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.

(Omissis).

Art. 33.

(Omissis).

(Comma 4). Fino al 30 settembre 1994 le indennità di carica spettanti al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale verranno corrisposte nella misura stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

94A1243

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della Siva S.p.a., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, che dispone la liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore dell'ENCC, di disporre a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la liquidazione coatta amministrativa delle società controllate dall'ENCC;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1994 con il quale il prof. avv. Filippo Satta è stato nominato commissario liquidatore dell'ENCC;

Vista la proposta 22 febbraio 1994 con la quale il liquidatore dell'ENCC prof. avv. Filippo Satta richiede l'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per la Siva S.p.a.

Decreta:

Art. 1.

La Siva S.p.a., con sede in Roma, via Salaria, 971, è posta a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in liquidazione coatta amministrativa ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa.

Art. 2.

È nominato commissario il prof. avv. Filippo Satta, nato a Genova il 2 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: SAVONA

94A1309

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 26 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale viene istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1989, concernenti modificazioni all'ordinamento universitario ai corsi di laurea in chimica e chimica industriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989, relativo all'approvazione del piano di sviluppo universitario per il periodo 1986/90;

Vista la legge 7 settembre 1990, n. 245, relativa alle norme sulla programmazione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1991, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 21 gennaio e 19 marzo 1993;

Viste le delibere di adeguamento degli organi accademici di questa Università:

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 5 maggio 1993;

consiglio di amministrazione del 14 giugno 1993;

senato accademico del 17 giugno 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito:

Art. 48 (*Corso di laurea in fisica*). — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo teorico generale;

indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente;

indirizzo elettronico-cibernetico.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

2° Anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Il corso di meccanica razionale con elementi di meccanica statistica dovrà contenere argomenti di meccanica analitica e una introduttiva conoscenza degli ensemble microcanonico, canonico e gran canonico.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata di cambiare l'indirizzo prescelto.

3° Anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Al fine di dare un più mirato taglio culturale e professionale agli indirizzi previsti, i corsi preparatori e comuni possono essere sdoppiati.

Almeno uno dei corsi del quarto anno deve avere carattere teorico-formativo. Il consiglio di corso di laurea in sede di programmazione stabilisce quali insegnamenti hanno carattere teorico-formativo.

I corsi, differenziati per vari indirizzi al quarto anno sono i seguenti:

INDIRIZZO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

15) Annuale a scelta tra:
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO DI FISICA DELLA MATERIA

15) Annuale a scelta tra:
fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO TEORICO GENERALE

15) Fisica teorica.

16) Annuale a scelta tra:
fisica dei sistemi dinamici;
meccanica statistica;
teoria dei sistemi a molti corpi.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Per l'indirizzo teorico generale almeno uno dei corsi del quarto anno deve avere carattere fenomenologico o sperimentale. Il consiglio di corso di laurea in sede di programmazione stabilisce quali insegnamenti hanno carattere fenomenologico o sperimentale.

INDIRIZZO DI GEOFISICA E FISICA DELL'AMBIENTE

15) Annuale a scelta tra:
geofisica;
fisica dell'atmosfera;
fisica dell'ambiente.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di geofisica;
laboratorio di fisica dell'ambiente.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO ELETTRONICO CIBERNETICO

15) Annuale a scelta tra:

fisica dei dispositivi elettronici;
teoria dell'informazione;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di elettronica;
laboratorio di cibernetica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

I due corsi di insegnamenti semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tale caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno.

Nell'ambito della programmazione didattica annuale il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, deliberano quali sono i corsi a scelta attivati per ciascun indirizzo. Sono considerati insegnamenti complementari a scelta quelli indicati negli indirizzi e quelli riportati nell'allegato *A*.

Propedeuticità e sbarramenti.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III; essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematica I e II. Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

TABELLA *A*

ELENCO DEI CORSI COMPLEMENTARI

Gruppo A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra;
algebra superiore;
algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra ed elementi di geometria;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di logica matematica;
istituzioni di matematiche (settore A01A);
logica matematica (settore A01A);
matematica (settore A01A);
matematica discreta (settore A01A);
teoria algebrica dei numeri;
teoria dei gruppi;
teoria degli insiemi;
teoria della ricorsività.

Gruppo A01B - *Geometria:*

geometria;
geometria algebrica;
geometria aritmetica;
geometria combinatoria;
geometria descrittiva;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
geometria superiore;
istituzione di matematica (settore A01B);
istituzioni di geometria superiore;
matematica (settore A01B);
matematica discreta (settore A01B);
spazi analitici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

Gruppo A01C - *Matematiche complementari:*

didattica della matematica;
fondamenti della matematica;
istituzioni di matematiche (settore A01C);

matematica (settore A01C);
matematiche complementari;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
storia delle matematiche;
storia dell'insegnamento della matematica.

Gruppo A02A - *Analisi matematica:*
analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare;
analisi superiore;
biomatematica (settore A02A);
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di matematiche (settore A02A);
matematica (settore A02A);
metodi matematici e statistica (A02A);
metodi matematici per l'ingegneria;
teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli.

Gruppo A02B - *Probabilità e statistica matematica:*
biomatematica (settore A02B);
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
istituzioni di matematiche (settore A02B);
matematica (settore A02B);
metodi matematici e statistici (settore A02B);
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code.

Gruppo A03X - *Fisica matematica:*
biomatematica (settore A03X);
equazioni differenziali della fisica matematica;
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di matematiche (settore A03X);
matematica (settore A03X);
meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica razionale;
meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici e statistici (settore A03X);
propagazione ondosa;
sistemi dinamici;
stabilità e controlli;
teorie relativistiche.

Gruppo A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
biomatematica (settore A04A);
calcolo numerico;
calcolo numerico parallelo;
istituzioni di matematiche (settore A04A);
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica (settore A04A);
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici (settore A04A);
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

Gruppo A04B - *Ricerca operativa:*
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto delle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B);

Gruppo B01A - *Fisica generale:*
acquisizione ed analisi di dati della fisica;
acustica;
elettromagnetismo;
esperimentazioni di fisica (settore B01A);
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica generale;
fisica superiore;

laboratorio di fisica generale;
laboratorio di tecnologie fisiche;
metodi di osservazione e misura;
metrologia;
ottica;
ottica elettronica;
strumentazioni fisiche;
termodinamica;

Gruppo B01B - *Fisica:*
archeometria;
biofisica (settore B01B);
esercitazioni di fisica sperimentale;
fisica;
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica clinica;
fisica medica;
fisica sanitaria;
fisica sperimentale;
laboratorio di biofisica;
laboratorio di fisica;
metodi fisici della biologia;
metodologie fisiche per i beni culturali;
proprietà strutturali della materia biologica;
radioprotezione;
strumentazione fisica per medicina e biologia.

Gruppo B01C - *Didattica e storia della fisica:*
complementi di fisica generale;
complementi di fisica;
didattica della fisica;
fondamenti della fisica;
preparazione di esperienze didattiche;
storia dell'astronomia;
storia della fisica.

Gruppo B02A - *fisica teorica:*
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica teorica;
istituzioni di fisica teorica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
onde elettromagnetiche;
relatività;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria della gravità;
teoria delle interazioni fondamentali;
teorie quantistiche.

Gruppo B02B - *Metodi matematici della fisica:*
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
fisica dei sistemi non lineari;
fisica numerica;
metodi computazionali della fisica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
tecniche di càlcolo della fisica teorica.

Gruppo B03X - *Struttura della materia:*
biomateriali;
elettronica quantistica;
esperimentazioni di fisica (settore B03X);
fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
fisica atomica;
fisica del laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei semiconduttori;
fisica delle basse temperature;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare;
laboratorio di fisica della materia;
ottica quantistica;
proprietà elettromagnetiche della materia;
spettroscopia;
struttura della materia;
superconduttività;
teoria quantistica della materia.

Gruppo B04X - *Fisica nucleare e subnucleare:*
esperimentazioni di fisica (settore B04X);
fisica degli acceleratori;
fisica dei neutroni;
fisica dei reattori;
fisica delle particelle elementari;
fisica nucleare;
fisica subnucleare;
istituzioni di fisica nucleare e subnucleare;

laboratorio di fisica nucleare e subnucleare;
misure nucleari;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
radioattività;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;
teoria delle forze nucleari;
teoria delle interazioni subnucleari;
teoria della struttura nucleare.

Gruppo B05X - *Astronomia e astrofisica:*
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica teorica;
astronomia;
astronomia nautica;
cosmologia;
esperimentazioni di fisica (settore B05X);
fisica cosmica;
fisica dei pianeti;
fisica della gravitazione;
fisica delle galassie;
fisica del mezzo interstellare;
fisica spaziale;
fisica solare;
fisica stellare;
meccanica celeste;
plasmi astrofisica;
radioastronomia;
spettroscopia astronomica;
tecniche astrofisiche;
tecniche spaziali.

Gruppo C02X - *Chimica fisica:*
chimica computazionale;
chimica fisica;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei fluidi;
chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica della catalisi;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica industriale;
chimica fisica organica;
chimica teorica;
cinetica chimica e dinamica molecolare;
didattica della chimica (settore C02X);
elettrochimica;
fotochimica (settore C02X);
laboratorio di chimica (settore C02X);
laboratorio di chimica fisica;
spettroscopia molecolare;
storia della chimica (settore C02X);
strutturistica chimica (settore C02X);
termodinamica chimica.

Gruppo C04X - *Chimica industriale e dei materiali polimerici:*
biopolimeri;
chimica dei processi biotecnologici;
chimica e tecnologia degli intermedi;
chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica e tecnologia dei vetri e dei materiali ceramici;
chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;
chimica e tecnologia dei materiali;
chimica e tecnologia della catalisi;
chimica e tecnologia della cellulosa e della carta;
chimica industriale (settore C04X);
chimica inorganica industriale;
laboratorio di chimica delle macromolecole;
laboratorio di chimica industriale;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi
polimeri per usi speciali;
tecnologie chimico-agrarie.

Gruppo D01A - *Paleontologia e paleoecologia:*
biostratigrafia;
geologia e paleontologia del quaternario;
laboratorio didattico di scienze della terra (settore D01A);
laboratorio di paleontologia;
micropaleontologia;
paleobiogeografia;
paleoclimatologia;
paleoecologia;
paleontologia;
paleontologia degli invertebrati;
paleontologia dei vertebrati;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia vegetale;
palinologia (settore D01A);
museologia naturalistica.

Gruppo D01B - *Geologia stratigrafica:*
geologia (settore D01B);
geologia del quaternario;
geologia marina;

geologia regionale (settore D01B);
geologia storica;
geologia stratigrafica;
laboratorio didattico di scienze della terra (settore D01B);
laboratorio di geologia (settore D01B);
litologia e geologia (settore D01B);
paleogeografia;
petrografia del sedimentario;
rilevamento geologico (settore D01B);
sedimentologia;
sedimentologia e regime dei litorali;
storia della geologia;
stratigrafia.

Gruppo D01C - *Geologia strutturale:*
fotogeologia (settore D01C);
geodinamica;
geologia (settore D01C);
geologia degli idrocarburi;
geologia del cristallino;
geologia regionale (settore D01C);
geologia strutturale;
laboratorio di geologia (settore D01C);
litologia e geologia (settore D01C);
rilevamento geologico (settore D01C);
telerilevamento geologico e fotointerpretazione;
tettonica.

Gruppo D02A - *Geografia fisica e geomorfologica:*
cartografia tematica (settore D02A);
climatologia;
conservazione della natura e delle sue risorse (settore D02A);
educazione ambientale (settore D02A);
fotogeologia (settore D02A);
geografia (settore D02A);
geografia fisica;
geologia ambientale (settore D02A);
geomorfologia;
geomorfologia applicata;
geomorfologia e instabilità dei versanti (settore D02A);
glaciologia;
principi di valutazione di impatto ambientale (settore D02A);
rilevamento geomorfologico;
speleologia;

Gruppo D02B - *Geologia applicata:*
esplorazione geologica del sottosuolo;
geologia applicata;
geologia applicata alle aree sismiche;
geologia applicata alla difesa del suolo;
geologia applicata alla difesa ambientale;
geologia applicata all'ambiente marino;
geologia applicata alla pianificazione territoriale;
geologia tecnica;
geomorfologia e instabilità dei versanti (settore D02B);
geopedologia (settore D02B);
idrogeologia;
idrogeologia applicata;
laboratorio di geopedologia (settore D02B);
materiali naturali da costruzione;
rilevamento geologico-tecnico.

Gruppo D03A - *Mineralogia:*
analisi mineralogica;
chimica fisica dei minerali;
conservazione dei monumenti lapidei (settore D03A);
cristallochimica (settore D03A);
cristallografia;
gemmologia;
laboratorio didattico di scienze della terra (settore D03A);
laboratorio di mineralogia;
mineralogia;
mineralogia applicata;
mineralogia dei sedimenti e dei suoli;
mineralogia e litologia (settore D03A);
mineralogia sistematica;
minerogenesi;
minerosintesi e mineralogia sperimentale;
museologia naturalistica (settore D03A).

Gruppo D03B - *Petrologia e petrografia:*
chimica fisica della petrogenesi;
conservazione dei monumenti lapidei (settore D03B);
laboratorio didattico di scienze della terra (settore D03B);
laboratorio di petrografia;
litologia e geologia (settore D03B);
magmatologia (settore D03B);
mineralogia e litologia (settore D03B);

petrografia;
petrografia applicata;
petrografia del cristallino;
petrologia;
petrologia del metamorfico;
petrologia del sedimentario;
petrologia sperimentale;
rilevamento petrografico e giacimentologico.

Gruppo D03C - *Geochimica e vulcanologia:*
analisi geochimiche;
chimica fisica dei processi vulcanici;
geochimica;
geochimica ambientale;
geochimica applicata;
geochimica nucleare;
geochimica organica;
geotermia;
magmatologia (settore D03C);
prospezioni geochimiche;
rilevamento del vulcanico;
vulcanologia.

Gruppo D03D - *Giacimenti minerari:*
caratterizzazione delle materie prime minerali;
geologia e giacimenti delle fonti energetiche minerarie;
giacimenti di idrocarburi;
giacimenti minerari;
metallogenesi regionale;
metodologie geostatiche per i giacimenti minerari;
minerografia;
prospezione geomineraria;
valutazione dei giacimenti.

Gruppo D04A - *Geofisica della terra solida:*
fisica della terra solida;
fisica del vulcanismo;
geodesia (settore D04A);
geofisica;
geomagnetismo;
geotermia fisica;
laboratorio di geofisica;
misure geodetiche (settore D04A);
paleomagnetismo;
sismologia;
sismologia teorica;
sismometria;
telerilevamento delle risorse ambientali;
tettonofisica.

Gruppo D04B - *(Geofisica applicata):*
carotaggi geofisici;
geofisica applicata;
geofisica di produzione;
geofisica marina;
geofisica mineraria;
geofisica nucleare;
prospezioni geofisiche;
sismica applicata;
sismologia applicata;
trattamento dei segnali geofisici.

Gruppo D04C - *Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:*
climatologia e meteorologia;
fisica ambientale;
fisica della terra fluida;
fisica dell'atmosfera;
fisica terrestre;
geodesia e idrografia;
laboratorio di fisca ambientale;
laboratorio di strumentazione oceanografica;
meteorologia;
misure oceanografiche;
navigazione;
oceanografia;
oceanografia costiera;
oceanografia fisica;
telerilevamento dell'atmosfera.

Gruppo E03B - *Ecologia:*
biologia marina;
conservazione della natura e delle sue risorse;
ecologia;
ecologia applicata;
ecologia delle acque interne;
ecologia del suolo;
ecologia marina;
ecologia microbica;
ecologia quantitativa;
ecotossicologia;
equilibri naturali e lotta biologica;
fondamenti di analisi dei sistemi ecologici;

fondamenti ecologici della pesca e dell'acquacoltura;

idrobiologia;

laboratorio di pedologia (settore E03B);

oceanografia biologica;

planctologia;

principi di valutazione impatto ambientale (settore E03B).

Gruppo K05B - *Informatica:*

algoritmi e strutture dati;

architettura degli elaboratori;

basi di dati e sistemi informativi;

fondamenti dell'informatica;

informatica applicata;

informatica generale;

informatica teorica (settore K05B);

ingegneria del software (settore K05B);

intelligenza artificiale (settore K05B);

interazione uomo-macchina;

laboratorio di informatica;

linguaggi di programmazione;

logica matematica (settore K05B);

metodi formali dell'informatica;

programmazione;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

sistemi operativi (settore K05B).

Gruppo K05C - *Cibernetica:*

apprendimento automatico;

cibernetica;

crittografia;

elaborazioni di immagini;

laboratorio di cibernetica;

metodi per il ragionamento automatico;

metodi per la rappresentazione della conoscenza;

modelli dei sistemi percettivi;

reti neurali;

teoria dell'informazione (settore K05C).

Art. 51 (*Corso di laurea in chimica*). — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1993 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Triennio propedeutico

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);

istituzioni di matematiche (secondo corso);

calcolo numerico;

laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);

fisica generale (secondo corso);

laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso);

laboratorio di chimica fisica (primo corso);

laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso);

laboratorio di chimica organica (primo corso);

laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;

chimica inorganica (primo corso);

laboratorio di chimica generale ed inorganica;

laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque

consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

INDIRIZZO CHIMICA INORGANICA

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica inorganica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

INDIRIZZO CHIMICA ORGANICA

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica organica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Gli insegnamenti non obbligatori eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili sono i seguenti:

analisi chimica spettroscopica;

biochimica applicata;

biochimica cellulare;

biochimica industriale;

biocristallografia;

biologia cellulare;

biologia generale;

biopolimeri;

chemiometria;

chimica dell'ambiente;

chimica analitica clinica;

chimica analitica dei beni culturali;

chimica dei processi industriali;

chimica analitica delle superfici e delle interfasi;

chimica analitica strumentale;

chimica bioinorganica;

chimica bioorganica;

chimica bromatologica;

chimica computazionale;

chimica dei composti di coordinazione;

chimica metallorganica;

chimica dei composti eterociclici;

chimica e tecnologia dei polimeri;

chimica dei metalli e delle leghe;

chimica del suolo;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

chimica macromolecolare;

chimica delle sostanze coloranti;

chimica delle sostanze organiche naturali;

chimica dello stato solido;

chimica e tecnologia dei polimeri;

chimica elettroanalitica;

chimica farmaceutica e tossicologica;

chimica fisica ambientale;

chimica fisica biologica;

chimica fisica dei fluidi;

chimica fisica dei materiali;

chimica fisica dello stato solido e delle superfici;

chimica fisica industriale;

chimica fisica organica;

chimica industriale;

chimica inorganica industriale;

chimica merceologica;

chimica organica fisica;

chimica organica industriale;

chimica per la conservazione dei beni culturali;

chimica teorica;

cinetica chimica e dinamica molecolare;

cristallochimica;

cromatografia;

didattica della chimica;

elettrodinamica;

fotochimica;

genetica;

geochimica;

meccanismi di reazioni in chimica inorganica;

meccanismi di reazioni in chimica organica;

metodi analitici in chimica industriale;

metodi fisici in chimica inorganica;

metodi fisici in chimica organica;

microbiologia generale;

mineralogia;

radiochimica;

sintesi e tecniche speciali inorganiche;

sintesi e tecniche speciali organiche;

spettroscopia molecolare;

stereochimica;

storia della chimica;

strutturistica chimica;

termodinamica chimica.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Fisciano, 26 luglio 1993

Il rettore: EGIZIANO

94A1245

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1993;

Decreta:

L'art. 39 dello statuto di questa Università relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, è integrato con l'aggiunta a quelli già inseriti nel vecchio testo, dei seguenti insegnamenti complementari:

archivistica e scienze ausiliari della storia;

cartografia;

critica ed estetica musicale;

critica letteraria;

dialettologia;

dialettologia italiana;

drammaturgia;

ermeneutica filosofica;

fenomenologia degli stili;

filmologia;

filologia latina;

filologia musicale;

geografia regionale;

geografia storica;
geografia umana;
geografia urbana;
glottologia;
iconologia;
istituzioni di regia,
letteratura del Mezzogiorno;
letteratura teatrale italiana;
letterature moderne comparate;
letterature popolari;
linguistica generale;
metodologia della ricerca storica;
metodologia e storia della critica letteraria;
problemi di storiografia dello spettacolo;
psicolinguistica;
scenografia e storia della regia teatrale;
semiologia;
semiologia dello spettacolo;
sociologia dell'arte;
storia americana;
storia del cinema;
storia del melodramma;
storia del movimento sindacale;
storia del teatro classico;
storia del teatro italiano;
storia del teatro moderno e contemporaneo;
storia dell'agricoltura;
storia dell'Europa orientale;
storia della critica dell'arte;
storia della critica della letteratura italiana;
storia della cultura e della tradizione classica;
storia della danza;
storia della filosofia italiana;
storia della geografia;
storia della lingua latina;
storia della musica medioevale;
storia della musica moderna e contemporanea;
storia della scienza e della tecnica;
storia della storiografia;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine estetiche;
storia delle istituzioni religiose;
storia e critica del cinema;
storia economica dell'Europa orientale;
storia economica e sociale;
storia sociale dello sport;
teoria musicale.

Fisciano, 25 novembre 1993

Il rettore: EGIZIANO

94A1264

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993), coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 125 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n. 354, e 12 novembre 1993, n. 450». I DD.LL. n. 56/1993, n. 141/1993, n. 223/1993, n. 354/1993 e n. 450/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1993, n. 163 del 14 luglio 1993, n. 215 del 13 settembre 1993, n. 267 del 13 novembre 1993 e n. 8 del 12 gennaio 1994)

Vedi anche il D.L. 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico.

Art. 1.

1. *Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico è attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642* **(a)**, *prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961* **(a)** *viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301* **(b)**, *ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.*

2. *Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.*

3. *Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.*

4. *In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308* **(c)**. *In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092* **(d)**. *Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308* **(c)**, *e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni* **(e)**, *nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.*

5. *Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace* **(f)**.

(a) Gli articoli 1 e 3 della legge n. 642/1961 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali) così recitano:

«Art. 1. — Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, percepisce:

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma».

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 [abrogata dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1973, n. 838; *n.d.r.*]».

(b) La legge n. 301/1992 reca norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

(c) L'art. 3 della legge n. 308/1981, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, è così formulato:

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

(d) Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(e) Il R.D.L. n. 1345/1926 reca norme sulla concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

(f) Il codice penale militare di pace è stato approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.

Art. 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 3.

1. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni per l'anno 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.*

Art. 4.

1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione nazionale e l'attuazione dei programmi di assistenza umanitaria, l'Italia, in adesione al programma elaborato dalle Nazioni Unite, fornisce un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala inviando qualificati istruttori, nonché provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento ed equipaggiamento di dotazione.

2. Al relativo onere, pari a lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212 *(a)*.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 212/1992 reca «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1217

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993), coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 126 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), recante: «Organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vedi anche il D.L. 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

Art. 1.

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G7) e dell'Iniziativa centro-europea, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e le direttive per la realizzazione dei vertici.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 *(a)*, nonché non più di quattro dipendenti di qualifica non inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non più di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le attività necessarie.

4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 *(a)*, nonché un impiegato del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore alla settima, e non più di tre dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208 *(b)*.

(a) Il D.P.R. n. 18/1967 reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Si trascrive il testo del relativo art. 111, come sostituito dall'art. 47 del D.P.R. n. 1077/1970:

«Art. 111 *(Collocamento a disposizione)*. — Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico.

Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non può eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.

Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico».

(b) La legge n. 208/1984 reca: «Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE». Si trascrive il testo del relativo art. 2, commi quarto, quinto e sesto:

«Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.

Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unità, possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.

Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalità del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto».

Art. 2.

1. Le spese di organizzazione della presidenza italiana dei tre organismi di cui all'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento della presidenza italiana mediante aperture di credito a favore dei capi delle delegazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni *(a)*. Per ciascuna presidenza sarà tenuta una gestione e contabilità separata.

3. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208 *(b)*.

(a) Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), così come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo sopraindicato è stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985).

(b) La legge n. 208/1984 reca: «Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE». Si trascrive il testo del relativo art. 1, commi terzo, quarto e quinto:

«In relazione all'eccezionalità dei predetti periodi ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti».

Art. 3.

1. Nel contesto dell'Iniziativa centro-europea e per il potenziamento del baccalaureato internazionale in favore degli studenti provenienti dai Paesi della predetta Iniziativa durante l'anno di presidenza italiana della stessa, e concesso al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico un contributo straordinario di lire 1 miliardo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 3, pari a lire 6.050 milioni per l'anno 1993 e a lire 17.700 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.050 milioni per il 1993, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 17.700 milioni per il 1994, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. *La somma di cui al presente decreto, relativa all'anno 1993, non impegnata in tale esercizio finanziario può esserlo in quello successivo.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1218

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 6), **recante: «Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Sanzioni in caso di violazioni commesse durante lo svolgimento della votazione

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 *(a)*, è sostituito dai seguenti: «In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 *(b)*, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.».

(a) La legge n. 515/1993 reca la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Si trascrive il testo del comma 4 del relativo art. 15, inerente alle sanzioni per l'inosservanza di talune norme in materia elettorale, come sopra modificato: «*In caso di violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'art. 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato*

con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni».

L'art. 6 della medesima legge così recita:

«Art. 6 *(Divieto di sondaggi).* — 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso:

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati».

(b) Si trascrive il primo comma dell'art. 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957: «Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000».

L'ammontare della pena pecuniaria è stata così aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.

Onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione

1. Per il triennio aprile 1994-marzo 1997, l'aggiornamento degli onorari previsto a norma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117 *(a)*, si applica a decorrere dal 1° marzo 1994.

2. Per le consultazioni elettorali indette per i giorni 27 e 28 marzo 1994, al presidente, a ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione è altresì corrisposto, a titolo di compenso *una tantum* ed al netto delle ritenute di legge, l'ulteriore onorario, rispettivamente, di lire quarantamila e di lire venticinquemila.

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 117/1985 (Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione) è il seguente:

«Art. 1. — Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente a quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare è quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari è determinato, con le modalità indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985».

L'ultimo adeguamento, valido per il triennio aprile 1991-marzo 1994, è stato disposto con D.P.R. 27 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 6 giugno 1991.

Art. 3.

Scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, relativi alla Camera dei deputati

1. La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277 *(a)*, per l'elezione della Camera dei deputati, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

(a) La legge n. 277/1993 reca nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati; la tabella *C* annessa al D.P.R. n. 14/1994, con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della predetta legge, sostituita da quella allegata al presente decreto, riporta, come risulta dalla tabella qui allegata, il modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione dei candidati alla Camera dei deputati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA C
(prevista dall'art. 3, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV
mm 20 1	COGNOME E NOME	mm 20 7	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	mm 20 13	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
2	COGNOME E NOME COGNOME E NOME	8	COGNOME E NOME	14	COGNOME E NOME	
3	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	9	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	15	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
4	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	10	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	16	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
5	COGNOME E NOME COGNOME E NOME	11	COGNOME E NOME	17	COGNOME E NOME	
6	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	12	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	18	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 18 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi *facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.*

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, procedendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto al cognome e nome dei candidati della lista che devono essere stampati accanto ai contrassegni stessi.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

94A1324

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 febbraio 1994, n. 4.

Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Modifiche degli ordinamenti delle soppresse casse pensioni degli istituti di previdenza a decorrere dal 1° gennaio 1994.

A tutti gli enti con personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza
Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle Corti di appello
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alle delegazioni regionali della Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla ragioneria generale dello Stato
Alla Ragioneria centrale presso le gestioni pensionistiche
All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso le gestioni pensionistiche
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

PARTE INTRODUTTIVA

La legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, ha innovato ancora la materia previdenziale, con disposizioni che si vanno ad aggiungere a quelle già sancite con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e con i decreti legislativi del 30 dicembre 1992, n. 503 ed 11 agosto 1993, numeri 373 e 374.

Queste ultime norme sono state già illustrate, rispettivamente, con le circolari 23 dicembre 1992, n. 13/I.P., 23 luglio 1993, n. 16/I.P. e 14 gennaio 1994, n. 1, alle quali si fa comunque rinvio.

La presente circolare, invece, ha lo scopo di fornire istruzioni in merito alla nuova disciplina e sui riflessi sulle disposizioni precedenti.

Prima di iniziare l'illustrazione della richiamata legge n. 537 del 1993, è opportuno sin d'ora precisare che il legislatore con il comma 25 dell'art. 11 della legge medesima ha fornito una interpretazione autentica dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, stabilendo che il periodo di preavviso di cui alla lettera *c)* del comma 2 del suddetto art. 1 — concernente soprattutto il personale delle aziende municipalizzate — per le domande di cessazione dal servizio prodotte prima del 19 settembre 1992 inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

1) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE PENSIONI DI ANZIANITÀ.

L'art. 11 della menzionata legge n. 537 del 1993 ha previsto rilevanti novità per ridurre la spesa pubblica in campo previdenziale e assistenziale, in particolare con il comma 16 che espressamente recita:

«Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui all'allegata tabella *A*».

Al riguardo è opportuno segnalare che detta tabella, per quanto attiene agli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni, non va oltre i 15 anni con una percentuale massima di riduzione dell'ammontare della pensione anticipata del 35 per cento.

Pertanto, ove si verifichino invece ipotesi di cessazioni anticipate con servizi inferiori a 20 anni, la percentuale di riduzione del relativo trattamento pensionistico dovrà essere sempre quella del 35 per cento.

È necessario precisare, inoltre, che nei confronti degli iscritti appartenenti a categorie che raggiungano il massimo della pensione con anzianità inferiore a 35 anni ed ove tale limite non fosse tassativamente prescritto per il collocamento a riposo d'ufficio (nel qual caso si tratterebbe di pensione di vecchiaia), l'operatività della tabella *A* va attribuita in funzione degli anni mancanti al raggiungimento del limite predetto che andrà a sostituire quello di 35 anni previsto nella tabella medesima.

Ciò premesso per l'applicazione della norma recata dal comma 16, si rende necessario chiarirne la decorrenza, l'ambito operativo, le modalità di calcolo dell'anzianità contributiva e le eccezioni.

a) *Decorrenza.*

La riduzione del trattamento anticipato di quiescenza trova applicazione con effetto dal 1° gennaio 1994, va cioè applicata sui trattamenti di pensione aventi decorrenza dalla predetta data, conseguiti a seguito di domanda di dimissioni dal servizio, e per tutte le altre cause di cessazione anticipate già specificate nella parte introduttiva della circolare n. 16/I.P., cui si rinvia.

Va, però, osservato che il rigore di tale disposizione è stato attenuato dal successivo comma 19 che, come sarà poi illustrato, consente la revoca della domanda di dimissioni presentata dopo il 31 dicembre 1992 oppure la riassunzione in servizio in caso di avvenuta cessazione.

b) *Ambito operativo.*

L'ambito operativo è espressamente stabilito dal comma 18 che recita:

«Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni».

Al riguardo si deve innanzitutto evidenziare che tra i destinatari di detta disposizione vi sono gli iscritti alle casse pensioni amministrate dall'ex Direzione generale degli istituti di previdenza.

Particolare rilevanza assume, poi, l'esclusione dell'applicazione del comma 16 nei confronti dei soggetti la cui domanda di «pensionamento» (ossia di dimissioni) sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni oppure ne sia stato deliberato, sempre entro la stessa data, il collocamento a riposo per una delle cause di cessazione anticipata specificate nella parte introduttiva della circolare n. 16/I.P.; in buona sostanza, il legislatore ha riprodotto la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, così come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

In via preliminare, si deve osservare come, ai fini della citata esclusione, risulti necessario, quale prima condizione, che la domanda di dimissioni sia stata presentata prima del 15 ottobre 1993. Inoltre è indispensabile che l'ente di appartenenza abbia accolto, con le consuete modalità previste dalle norme legislative o regolamentari e sempre anteriormente al 15 ottobre 1993, detta domanda.

Peraltro, è appena il caso di rammentare che la volontà di accoglimento della domanda in questione può ritenersi manifestata, seppur in maniera implicita, qualora ricorrano ipotesi qualificabili come «silenzio-assenso», quando cioè le fonti normative delle amministrazioni di appartenenza stabiliscano, per decidere in merito alle istanze di pensionamento presentate dai propri dipendenti, un preciso termine temporale spirato il quale, senza che sia intervenuto alcun provvedimento da parte delle amministrazioni stesse, le predette istanze si intendono accolte automaticamente senza ulteriori formalità.

A tale proposito si ritiene opportuno far presente che, ancora recentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con nota n. 15119/93 del 6 luglio 1993, ha precisato che le domande di collocamento a riposo del personale delle unità sanitarie locali, per le quali non sia stata adottata alcuna delibera di accoglimento, devono comunque considerarsi accettate in virtù dell'istituto del «silenzio-assenso» operante, nella fattispecie, in base al disposto dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Si precisa, inoltre, che anche la sottoscrizione del modello S.C. 755/4 (all'epoca in uso) da parte del responsabile dell'ente datore di lavoro — ai fini della concessione del trattamento provvisorio di pensione — può essere considerata come manifestazione dell'amministrazione di accoglimento delle dimissioni, purché il predetto modello risulti, da data certa, inviato alla competente direzione provinciale del Tesoro prima del 15 ottobre 1993.

Una particolare attenzione va rivolta, poi, alle fattispecie in cui il rapporto di lavoro rivesta natura privatistica (ad es. per le aziende municipalizzate), in quanto in tali casi non può ipotizzarsi la presenza di un atto di accoglimento delle dimissioni non previsto dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

Conseguentemente, qualora la domanda di cessazione dal servizio sia stata presentata anteriormente alla data del 15 ottobre 1993, gli interessati non saranno riguardati dalla riduzione proporzionale del loro trattamento pensionistico, secondo quanto statuito dal comma 16.

Si ritiene opportuno, inoltre, evidenziare che l'accoglimento delle domande di dimissioni avvenuto, come in precedenza esposto, entro il prescritto termine del 14 ottobre 1993, è di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione delle disposizioni recate dal richiamato comma 16.

Al riguardo occorre però sottolineare che la nuova normativa, pur riproducendo sostanzialmente le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, come convertito con legge 14 novembre 1992, n. 438, non può essere interpretata secondo i chiarimenti che per quest'ultima norma sono stati forniti dal dispaccio telegrafico del Ministro del tesoro n. 3938 del 16 febbraio 1993, in quanto le fattispecie da considerare sono completamente diverse.

Infatti, mentre il dispaccio del Ministro del tesoro è intervenuto per far fronte alle situazioni di incertezza determinatesi all'atto dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 384 — che ha comportato provvedimenti difformi da parte degli enti prima delle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto medesimo — con l'attuale norma prevista dalla legge n. 537 del 1993 le incertezze non hanno più ragion d'essere e, comunque, coloro che volessero rivedere il proprio orientamento potrebbero revocare la domanda di dimissioni ed essere riassunti in servizio, in caso di avvenuta cessazione, come stabilito dal comma 19 dello stesso art. 11 in esame.

Pertanto, eventuali modificazioni deliberate dagli enti dopo il 14 ottobre 1993, con differimento della data di collocamento a riposo, non potrebbero essere ritenute valide ai fini della esclusione della riduzione prevista dal comma 16.

Infine, con riguardo ai soggetti che sono incorsi nella sospensione dei pensionamenti anticipati stabilita a tutto il 31 dicembre 1993 dall'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella

legge 14 novembre 1992, n. 438, si deve rilevare che soltanto coloro che si trovano nelle suindicate condizioni previste dal citato comma 18 si sottraggono alla riduzione del trattamento pensionistico mentre, in caso contrario, deve trovare applicazione la riduzione medesima in quanto, anche se la cessazione dal servizio sia avvenuta entro il 31 dicembre 1993, la decorrenza della pensione avrà effetto dal 1° gennaio 1994.

Conseguentemente la predetta riduzione è applicabile in tutti quei casi di cessazione anticipata dal servizio verificatisi dal 19 settembre 1992 per i quali non operano nè le norme di deroga di cui al comma 2 del menzionato art. 1 del decreto-legge n. 384 del 1992 come convertito nella legge n. 438 del 1992, né le cause di esclusione disposte dai commi 16 e 18 dell'art. 11 della legge n. 537 in esame.

c) *Modalità di calcolo dell'anzianità contributiva.*

Nell'anzianità contributiva debbono essere ricompresi tutti i servizi e/o periodi utili a pensione, secondo quanto specificato nella parte introduttiva della circolare n. 16/I.P. alla quale si rinvia.

Va inoltre sottolineato che, ai limitati fini della riduzione disposta dal comma 16 in esame, la complessiva anzianità contributiva presa a base per la misura della pensione va arrotondata ad anni interi, in analogia ai criteri operativi utilizzati per il calcolo dell'indennità integrativa speciale in quarantesimi in applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

A tale riguardo, si ritiene opportuno rammentare che il servizio utile ai fini della misura tiene conto del solo arrotondamento previsto dall'art. 3 della legge n. 274 del 1991 che prevede espressamente: «... il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore».

In conclusione, quindi, la frazione di un anno del servizio utile ai fini del diritto, risultante alla data della cessazione, se superiore a sei mesi e quindici giorni viene valutata come anno intero, altrimenti si trascura.

d) *Eccezioni.*

La riduzione del trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, si applica unicamente per le pensioni di anzianità; conseguentemente sono escluse le pensioni di vecchiaia, quelle derivanti da cessazioni avvenute per invalidità assoluta o relativa al posto occupato nonché i casi, già ricordati, dei soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle amministrazioni di appartenenza.

2) FACOLTÀ DI REVOCA DELLE DIMISSIONI E RIASSUNZIONE IN SERVIZIO.

Come prima cennato il legislatore, per attenuare il rigore della disposizione relativa alla riduzione del trattamento pensionistico, ha statuito espressamente al comma 19:

«È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla, ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali».

Si osserva al riguardo che i dipendenti che avevano presentato domanda di dimissioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 e che sarebbero penalizzati dalla riduzione prevista dal comma 16 possono avvalersi della facoltà di chiedere la revoca della domanda stessa; le summenzionate domande di revoca debbono essere presentate dagli interessati alle amministrazioni di appartenenza entro la data del 2 marzo 1994, risultando fissata l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge n. 537 del 1993 al 1° gennaio 1994 (art. 17).

È opportuno precisare, inoltre, che stante la natura della norma, redatta allo scopo di salvaguardare coloro che altrimenti sarebbero colpiti dalla riduzione di cui al comma 16, ne deriva per gli enti datori di lavoro l'obbligo giuridico di accogliere le domande di riammissione in servizio.

Per quanto riguarda il riscatto del periodo di cui al comma 19 è da precisare che esso avverrà con le consuete modalità già previste dalle ex casse pensioni.

Al successivo comma 20 il legislatore ha inoltre stabilito un preciso termine entro il quale gli enti datori di lavoro debono provvedere in merito alla revoca e riassunzione, disponendo che:

«I competenti organi dell'amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati».

3) DISTACCHI SINDACALI.

L'art. 11 in esame, al comma 21, ha previsto, per gli iscritti che usufruiscano di distacchi sindacali non retribuiti, la facoltà di conservare l'iscrizione alle casse assumendo a loro carico l'intero onere contributivo anche per la parte dell'ente.

Tale norma, per i soli casi in esame, modifica la disposizione dell'art. 24 del regio decreto-legge n. 680/38, per la quale è sempre e comunque l'ente datore di lavoro obbligato al versamento contributivo.

L'esercizio della facoltà di continuare l'iscrizione va richiesto con apposita domanda da parte degli interessati ed il pagamento dei contributi, a decorrere dalla data del distacco o dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, dovrà essere commisurato sulla retribuzione annua cui gli interessati medesimi avrebbero avuto diritto se fossero rimasti alle dipendenze dell'ente che, all'uopo, dovrà rilasciare le relative periodiche certificazioni; il corrispondente versamento dovrà essere effettuato direttamente dal personale interessato alle contabilità speciali accese per conto delle ex casse pensioni presso le tesorerie provinciali dello Stato in ragione trimestrale e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce.

Sulle somme pagate oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale composto.

Si fa in ogni caso presente che sulla specifica problematica in esame verranno fornite con successiva apposita circolare ulteriori dettagliate istruzioni.

4) DISCIPLINA DEL CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO.

Ancora prima della loro entrata in vigore, le disposizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sulla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente e autonomo, sono state oggetto di modifica; in particolare, il comma 6 del suddetto decreto legislativo è stato sostituito dal comma 9 dell'art. 11 in esame, che recita:

«Il comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dai seguenti: "6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3, e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-*bis*. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione degli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente"».

Tale norma oltre a confermare l'assoluto divieto di cumulo tra le pensioni di anzianità ed i redditi da lavoro dipendente nonché quelli da lavoro autonomo nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 503, ha introdotto delle innovazioni per le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Con riferimento alla disciplina sul divieto di cumulo è stata inoltre modificata la disposizione recata dal comma 8 dell'art. 10 del richiamato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il comma 10 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 recita infatti:

«Il comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente: "8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero, hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole"».

Il menzionato comma ha introdotto un correttivo al rigore della nuova disciplina sul cumulo, consentendo l'applicazione delle disposizioni in materia poste dalla previgente normativa, se più favorevoli, nei confronti di coloro che siano già pensionati al 31 dicembre 1994 nonché per coloro che a tale data abbiano già raggiunto il diritto a pensione sia essa di vecchiaia che di anzianità.

Pertanto la nuova normativa relativa al divieto di cumulo tra pensione e lavoro autonomo è applicabile solamente nei confronti degli iscritti che maturano il diritto a pensione dall'anno 1995 in poi; al riguardo si fa presente che per l'applicazione di detta normativa saranno diramate successive articolate istruzioni.

5) DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITÀ DIFFERITE.

Il comma 17 dell'art. 11 in esame ha modificato nel modo seguente, per quanto qui interessa, il contenuto della legge n. 438 del 1992:

«Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico della scuola il predetto termine rimane immutato».

Con tale disposizione, per il solo anno 1994, il termine per la decorrenza delle pensioni di anzianità è stato posticipato dal 1° settembre al 24 dicembre.

È appena il caso di precisare che destinatari di tale disposizione sono solamente coloro che hanno maturato il diritto a pensione anticipata dal 1° gennaio 1993 al 23 dicembre 1994. Infatti non è stato modificato l'art. 2-*quinquies* della legge n. 438 del 1992 in base al quale limitatamente all'anno 1994 non sono soggetti ad alcun contingentamento i pensionamenti anticipati dei dipendenti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti per il conseguimento del diritto a pensione.

È di tutta evidenza che restano esclusi dal predetto contingentamento tutti quei casi di cessazione che non danno luogo a pensione di anzianità e precisamente: le cessazioni per il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di età e/o di servizio, per morte, nonché per inabilità assoluta o relativa al posto ricoperto.

Resta, infine, escluso dallo spostamento della data di decorrenza della pensione il personale della scuola, sia docente che tecnico, dipendente da amministrazioni provinciali e comunali; infatti per costoro il termine rimane fermo al 1° settembre 1994.

6) MODALITÀ OPERATIVE.

La riduzione proporzionale a decorrere dal 1° gennaio 1994 dei trattamenti pensionistici anticipati, disposta dal comma 16 dell'art. 11 sopra esaminato, impone necessariamente che vengano svolte alcune attività

operative atte ad applicare tale nuova disciplina anche ai trattamenti provvisori di quiescenza evitando fra l'altro, così, che in tale sede vengano corrisposte agli interessati somme non dovute.

In particolare, gli enti datori di lavoro, in sede di compilazione del modello di acconto sc 755/5, così come illustrato con la recente circolare 14 gennaio 1994, n. 1/94, dovranno farsi carico di applicare puntualmente il coefficiente riduttivo previsto dalla tabella A, allegata alla legge n. 537 del 1993 - individuato in base all'anzianità contributiva determinata con le modalità sopra specificate — tenendo presente che tale riduzione deve essere operata sull'importo della pensione annua lorda e con l'avvertenza che l'importo medesimo non dovrà mai risultare inferiore alla misura minima prevista dall'art 26, comma 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti, misura che anche per l'anno 1994 è di L. 751.700.

Il predetto coefficiente dovrà risultare evidenziato nella comunicazione del mod. sc 755 5 alla competente direzione provinciale del Tesoro.

Giova rammentare poi, in conformità delle istruzioni impartite con la circolare della ex Direzione generale degli istituti di previdenza n. 624 del 7 aprile 1992 che, qualora tra i servizi utili a pensione sia compreso un periodo ricongiungibile in base all'art. 2 della legge n. 29 del 1979, per il quale non sia stato emesso il decreto di riconoscimento, tale periodo dovrà essere computato nell'anzianità contributiva in misura intera anziché in quella ridotta al settanta per cento oltre che per la determinazione dell'indennità integrativa speciale sull'acconto di pensione anche per l'applicazione dei coefficienti di riduzione.

Da parte loro le direzioni provinciali del Tesoro dovranno applicare l'indennità integrativa speciale spettante, calcolata ovviamente in quarantesimi ai sensi dell'art 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, lo stesso coefficiente riduttivo utilizzato dall'ente, mettendo, quindi, in pagamento l'importo ridotto anche nel caso in cui detta riduzione debba operare sul minimo di L 448 554 mensili, ancora in vigore per i collocati a riposo con anzianità inferiore a 20 anni.

Per quanto riguarda, poi, i modelli di acconto sc 755-4 già in possesso delle direzioni provinciali del Tesoro, detti provinciali uffici ammetteranno a pagamento le pensioni provvisorie aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994, salvo recupero delle maggiori somme eventualmente corrisposte. A loro volta gli enti datori di lavoro dovranno riesaminare i modelli sc 755/4, già inviati alle direzioni provinciali del Tesoro, relativi a trattamenti provvisori decorrenti dal 1° gennaio 1994 e quindi inviare obbligatoriamente alle medesime Direzioni provinciali del Tesoro apposita comunicazione recante la conferma della liquidazione già effettuata o la misura della riduzione da applicare ai sensi del comma 16.

Da ultimo, non è fuori luogo evidenziare la necessità che gli enti datori di lavoro, anche per gli aspetti che sono stati qui analizzati, si attengano scrupolosamente, in sede di compilazione e trasmissione dei modelli di acconto, alle indicazioni sopra fornite.

Al riguardo è opportuno rammentare la diretta responsabilità che gli stessi enti assumono quali ordinatori primari di spesa nell'erogazione, da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro, del trattamento provvisorio di pensione che, ove risulti, in tutto o in parte, non dovuto sarà recuperato a carico degli enti medesimi, salvo rivalsa verso l'interessato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso in attuazione della legge n. 428 del 1985.

La presente circolare viene diramata d'intesa, per la parte relativa alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione, con la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

Il direttore: CERILLI

ALLEGATO 1

Tabella A
(articolo 11, comma 16)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35

94A1263

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Efficacia civile dell'estinzione canonica dalla fondazione denominata «Centro italiano specializzazione operai», in Roma

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1994, è stata disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento di estinzione canonica della fondazione denominata «Centro italiano specializzazione operai (C.I.S.O.)», con sede in Roma.

94A1268

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia S. Basilio Magno, in Crotone

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla parrocchia S. Basilio Magno, con sede in Crotone (Catanzaro).

94A1269

Approvazione del nuovo statuto della pia società «Ausiliatrici di San Camillo», in Roma

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1994, è stato approvato lo statuto alla pia società «Ausiliatrici di San Camillo», con sede in Roma.

94A1270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 gennaio 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Consorzio tra cooperative edilizie ACLI di Cosenza - Co.C.E.A.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 8 novembre 1972, rep. 62065, reg. soc. 1926, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1215/122606;

società cooperativa edilizia «La Bussola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 13 febbraio 1973, rep. 63134, reg. soc. 1976, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1256/124685;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Cupola Bianca a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Leucio Gisonna in data 18 febbraio 1986, rep. 58446, reg. soc. 5217, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2604/217505;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Capricorno», con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 12 febbraio 1980, rep. 60109, reg. soc. 3062, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1779/174678;

società cooperativa edilizia «California» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 31 gennaio 1986, rep. 33023, reg. soc. 5189, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2595/217331;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Emanuelle a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Leucio Gisonna in data 27 febbraio 1980, rep. 18544, reg. soc. 3072, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1784/174825;

società cooperativa edilizia «La Maddalena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 18 novembre 1970, rep. 81840, reg. soc. 1755, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1118/114655;

società cooperativa edilizia «Milben - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Stanislao Amato in data 24 ottobre 1984, rep. 6766, reg. soc. 4358, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2282/207260;

società cooperativa edilizia «Le Pleiadi a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Leucio Gisonna in data 5 novembre 1986, rep. 64928, reg. soc. 5559, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2714/223880;

società cooperativa edilizia «S. Bruno - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 4 ottobre 1973, rep. 64640, reg. soc. 2086, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1373/139692;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Sorgente a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 5 novembre 1973 - rep. 106355, reg. soc. 2119, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1321/128917;

società cooperativa edilizia «Valdema» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Leucio Gisonna in data 24 giugno 1977, rep. 8732, reg. soc. 2566, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1499/154202;

società cooperativa edilizia «Alternativa» a responsabilità limitata, con sede in Amendolara (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 19 marzo 1980, rep. 33986, reg. soc. 676, tribunale di Castrovillari, BUSC n. 1809/175608;

società cooperativa edilizia «Primula» a responsabilità limitata, con sede in Amantea (Cosenza), costituita per rogito De Santo in data 17 luglio 1968, rep. 14875, reg. soc. 255, tribunale di Paola, BUSC n. 1156/118035;

società cooperativa edilizia «La Solidale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roggiano Gravina (Cosenza), costituita per rogito Testa in data 29 luglio 1980, rep. 43015, reg. soc. 3192, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1860/178837;

società cooperativa edilizia «Rinascita edilizia - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Serra Pedace (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 19 settembre 1979, rep. 3849, reg. soc. 2954, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1753/173633;

società cooperativa edilizia «La Costruzione S.r.l. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Santa Maria del Cedro (Cosenza), costituita per rogito Caprino in data 30 ottobre 1981, rep. 3138, reg. soc. 870, tribunale di Paola, BUSC n. 1980/187724;

società cooperativa edilizia «Rinascita» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Spezzano Piccolo (Cosenza), costituita per rogito Gullo in data 16 aprile 1984, rep. 202, reg. soc. 4170, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2203/204574;

società cooperativa edilizia «Primavera», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Santa Domenica Talao (Cosenza), costituita per rogito Titomanlio in data 16 aprile 1987, rep. 37501, reg. soc. 1872, tribunale di Paola, BUSC n. 2827/229963;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Nuova S. Giovanni a r.l.», con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Lanzillotti in data 20 novembre 1982, rep. 492, reg. soc. 3792, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2149/200171;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Foresta», con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Leucio Gisonna in data 24 aprile 1980, rep. 19465, reg. soc. 3130, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1838/176920.

società cooperativa edilizia «Dello Sviluppo.- Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terravecchia (Cosenza), costituita per rogito Romanello in data 23 giugno 1981, rep. 785, reg. soc. 1021, tribunale di Rossano, BUSC n. 1962/186287;

società cooperativa edilizia «Edil-Sannio - S.c.e. a r.l.», con sede in Arpaia (Benevento), costituita per rogito Cerni in data 6 dicembre 1978, rep. 30156, reg. soc. 1478, tribunale di Benevento, BUSC n. 766/165526;

società cooperativa edilizia «Azzurra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito Funiciello in data 11 febbraio 1984, rep. 26429, reg. soc. 3169/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2989/203799;

società cooperativa edilizia «La Creativa 87 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 30 dicembre 1986, rep. 41321, reg. soc. 6568/76, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3511/225474;

società cooperativa edilizia «Bridge Park - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Dongiacomo Nicola in data 30 settembre 1975, rep. 4713, reg. soc. 223/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 1596/141392;

società cooperativa edilizia «Floralba» a responsabilità limitata, con sede in Caserta, costituita per rogito Girfatti in data 19 febbraio 1974, rep. 54284/9030, reg. soc. 89/74, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 1333/129921;

società cooperativa edilizia «Vanna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Fiordiliso in data 15 giugno 1988, rep. 15128, reg. soc. 8550/88, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3777/235498;

società cooperativa edilizia «La Nuova Frontiera - Soc. coop. edil. a r.l.», con sede in Casagiove (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 27 gennaio 1984, rep. 19557, reg. soc. 3091/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2970/202965;

società cooperativa edilizia «La Principe IV» a responsabilità limitata, con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Alifano (coadiutore del dott. Pirolo) in data 21 maggio 1976, rep. 193061, reg. soc. 188/76, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 1722/147208;

società cooperativa edilizia «Indesit - Casa a r.l.», con sede in Cesa (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 16 febbraio 1976, reg. soc. 70/76, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 1661/143808;

società cooperativa edilizia «L'Edera S.r.l.», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Delli Paoli in data 18 dicembre 1984, rep. 257804, reg. soc. 4047/85, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3132/208954;

società cooperativa edilizia «Vallefranca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Santoro in data 27 novembre 1982, rep. 1441, reg. soc. 2222/83, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2806/195855;

società cooperativa edilizia «Nuova generazione - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), costituita per rogito Olivieri in data 21 settembre 1978, rep. 4998, reg. soc. 279/78, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 1994/162475;

società cooperativa edilizia «La Finanziaria» a responsabilità limitata, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 3 dicembre 1976, rep. 59230/10570, reg. soc. 2/77, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 1748/148878;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Felce S.r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Trifuoggi in data 18 ottobre 1978, rep. 6235, reg. soc. 2284, tribunale di Avellino, BUSC n. 1097/162947;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia COM. 78 S.r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Trifuoggi in data 10 novembre 1978, rep. 6407, reg. soc. 2291, tribunale di Avellino, BUSC n. 1104/163323;

società cooperativa edilizia «Guido Dorso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 2 aprile 1975, rep. 46366, reg. soc. 1587, tribunale di Avellino, BUSC n. 751/138024;

società cooperativa edilizia «Carlo Marx - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 23 maggio 1975, rep. 46843, reg. soc. 1645, tribunale di Avellino, BUSC n. 788/138974;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Dino Penazzato a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Giordano in data 25 settembre 1975, rep. 7049, reg. soc. 1708, tribunale di Avellino, BUSC n. 828/141356;

società cooperativa edilizia «Nettuno - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Trifuoggi in data 6 dicembre 1978, rep. 6692, reg. soc. 2323, tribunale di Avellino, BUSC n. 1116/164628;

società cooperativa edilizia «La Navicella - Società cooperativa a r.l.» (già «La Navicella» Società cooperativa a r.l. per azioni), con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Maiorino in data 17 ottobre 1975, rep. 566, reg. soc. 206, tribunale di Ariano Irpino, BUSC n. 851/141903;

società cooperativa edilizia «La Speranza» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bisaccia (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 1° maggio 1982, rep. 20314, reg. soc. 483, tribunale S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1395/191978;

società cooperativa edilizia «S. Michele - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Forino (Avellino), costituita per rogito Pesiri in data 20 gennaio 1988, rep. 13282, reg. soc. 5457, tribunale di Avellino, BUSC n. 1728/232622;

società cooperativa edilizia «Tre Monti Montefortese» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Monteforte Irpino (Avellino), costituita per rogito Tedeschi in data 8 agosto 1974, rep. 6246, reg. soc. 1664, tribunale di Avellino, BUSC n. 1944;

società cooperativa edilizia «Verde e ridente Irpinia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Parolise (Avellino), costituita per rogito Tedeschi in data 2 gennaio 1978, rep. 9876, reg. soc. 2176, tribunale di Avellino, BUSC n. 1039/157342;

società cooperativa edilizia «Marcello» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 12 giugno 1979, rep. 22220, reg. soc. 1561, tribunale di Benevento, BUSC n. 854/182319;

società cooperativa edilizia «La Trazione» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Compatangelo in data 8 luglio 1948, rep. 4204, reg. soc. 141, tribunale di Benevento, BUSC n. 185/19519;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Giovanni Paolo I S.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 1° dicembre 1978, rep. 91429, reg. soc. 1672, tribunale di Benevento, BUSC n. 851/181312;

società cooperativa edilizia «Monterbaño» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in S. Lorenzello (Benevento), costituita per rogito La Porta in data 21 settembre 1978, rep. 8986, reg. soc. 1457, tribunale di Benevento, BUSC n. 756/163973;

società cooperativa edilizia «Nuova Riviera - Soc. coop. a r.l.», (già «Riviera - Soc. coop. a r.l.»), con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Pelliccioni in data 30 ottobre 1986, rep. 49644, reg. soc. 8860, tribunale di Rimini, BUSC n. 2248/223715;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice La Consulta a responsabilità limitata», con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 4 febbraio 1963, rep. 9664/3604, reg. soc. 4352, tribunale di Modena, BUSC n. 546/75713;

società cooperativa edilizia «Poggio 23» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 12 gennaio 1979, rep. 9971, reg. soc. 760, tribunale di Sulmona, BUSC n. 1154/164953;

società cooperativa edilizia «Trifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Di Virgilio in data 13 settembre 1980, rep. 5195, reg. soc. 696, tribunale di Vasto BUSC n. 837/179395.

94A1265

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994 il dott. Sosio Giulio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia ACLI S. Stefano S.r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 21 dicembre 1989 in sostituzione del rag. Daniele Cesare Cerabino che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1994 il dott. Giuseppe Lasorsa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro Santa Fara - Società cooperativa a responsabilità limitata corrente in Altamura», con sede in Altamura (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 1° agosto 1986 in sostituzione del dott. Giuseppe Rana, dimissionario.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1994 il dott. Chiaia Noya Beniamino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Vigilanza - Corpo guardie giurate armate - Soc. coop. a r.l.», con sede in Putignano (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 29 marzo 1989 in sostituzione della dott.ssa Lucia Moramarco, dimissionaria.

94E1266

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 febbraio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1683,55
ECU	1899,72
Marco tedesco	981,95
Franco francese	288,70
Lira sterlina	2499,06
Fiorino olandese	874,30
Franco belga	47,649
Peseta spagnola	12,040
Corona danese	250,73
Lira irlandese	2399,73
Dracma greca	6,777
Escudo portoghese	9,634
Dollaro canadese	1249,85
Yen giapponese	16,041
Franco svizzero	1176,07
Scellino austriaco	139,64
Corona norvegese	226,42
Corona svedese	210,58
Marco finlandese	303,26
Dollaro australiano	1212,49

94A1336

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Cominvest fiduciaria S.p.a.», in Roma dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria

Con decreto interministeriale 11 febbraio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Cominvest fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

94A1267

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di analisi superiore, gruppo A0210 (corso di laurea in matematica).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1272

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945,

n. 238, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria II, gruppo A012 (corso di laurea in matematica);

farmacologia, gruppo E070 (corso di laurea in chimica).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno pesentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1273

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 100, lettera *c)*, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Messina sono vacanti gli insegnamenti di «teoria dei segnali» e «controlli automatici» corso di laurea in ingegneria elettronica, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento per i docenti che hanno maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare istanza direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1257

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso dell'Università degli studi di Pavia recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 1994).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 55 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce «Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali», dove è scritto: «chimica dei composti *eterocicli*», deve leggersi: «chimica dei composti *eterociclici*».

94A1307

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di *De Luca*
Via A Herio 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV *Novembre*, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria *GRAN PARADISO*
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria *MILIOTO ANTONINO*
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300